

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la completazione della legge 28 maggio 1941
di applicazione del CPS (Autorità di querela per il reato
di trascuranza dei doveri di assistenza familiare)

(del 20 giugno 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Ci permettiamo trasmetterVi un progetto di aggiunta alla legge 28 maggio 1941 di applicazione al CPS, concernente la designazione dell'Autorità competente a presentare querela per trascuranza dei doveri di assistenza familiare.

Gli obblighi d'assistenza possono poggiare su contratto (per esempio vitalizio), sul diritto pubblico (per esempio assicurazione militare), o sul diritto privato di famiglia. Vari sono gli obblighi familiari di questa natura previsti dal Codice civile; essi possono essere compresi nelle seguenti categorie: obblighi del marito e padre nei confronti della moglie e dei figli (art. 160); di ambo i genitori nei confronti dei figli legittimi (art. 272) e di quelli adottati (art. 268); obblighi tra ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle (art. 328); obblighi del padre naturale nei confronti della madre (art. 317/18) e dei figli (art. 319 e 325); della madre nei confronti della figliolanza naturale (art. 324) ed infine quelli che possono sorgere in caso di divorzio (art. 151 segg.).

Questi doveri familiari, pur essendo di natura soltanto economica, sono così importanti che il legislatore, ritenuta insufficiente la tutela dei relativi diritti nelle forme civili ed esecutive, vi ha accordato la protezione del diritto penale.

Il CPS prevede infatti all'art. 217 che è punibile con la detenzione chi, per malvolere, oziosità o dissolutezza, non presta gli alimenti od i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia.

Questa disposizione persegue un duplice scopo: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la violazione dell'obbligo assistenziale tra coniugi e tra genitori e figlio, può essere penalmente perseguita all'infuori di ogni giudizio civile; nei casi di divorzio e di assistenza tra parenti è invece necessario un giudizio preliminare del Pretore. L'art. 217 CPS permette quindi di intervenire in determinati casi di trascuranza in modo rapido ed efficace. La disposizione permette anche di far perseguire penalmente le persone che per trascuranza colpevole hanno obbligato lo Stato a sopportare dei notevoli sacrifici finanziari per assistenza ai loro congiunti.

Mediante la L. F. 5 ottobre 1950, che modifica il CPS, l'art. 217 è stato lievemente ritoccato; alle persone protette penalmente si è aggiunto il coniuge divorziato; inoltre il reato, che prima era d'azione pubblica, è ora perseguibile a querela di parte. Al n. 2 dell'art. 217 è inoltre previsto che la querela può essere presentata anche da un'Autorità, da designare dai Cantoni. Il reato era infatti spesso stato perseguito su denuncia dei Servizi cantonali della pubblica assistenza, costretti a sostituirsi ai familiari nei confronti dei quali gli obblighi di legge non erano stati adempiuti; era quindi necessario mantenere in linea di massima le competenze delle Autorità e far iniziare il procedimento penale.

Non trattandosi più di un reato pubblico, per il quale ognuno poteva presentare denuncia, si deve ora designare l'Autorità cantonale competente, di guisa che si possano far perseguire penalmente coloro che gravano lo Stato

con notevoli sacrifici finanziari per la colpevole trascuranza dei loro doveri di assistenza familiare.

Le Autorità particolarmente interessate sono il Servizio cantonale della pubblica assistenza, per quel che concerne i casi di assistenza tra parenti e congiunti e l'Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele per quel che concerne gli obblighi nei confronti dei minorenni (art. 284 CCS). Ambedue i servizi sono sezioni del Dipartimento dell'interno. Si giustifica quindi di attribuire la relativa competenza a quest'ultimo Dipartimento, anche per evitare che, in caso di trascuranza di questi obblighi nei confronti della moglie e dei figli, debbano essere presentate alla Procura pubblica due querele distinte.

Per questi motivi vi proponiamo di voler accettare l'annesso disegno legislativo, che dovrà costituire un nuovo articolo della legge di applicazione al CPS.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro distinto ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:

Galli

Disegno di

LEGGE

che completa la legge 28 maggio 1941 di applicazione
del Codice Penale Svizzero

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 giugno n. 309 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — All'art. 19 della legge di applicazione del CPS è aggiunta la disposizione seguente:

Art. 19 bis. — Il Dipartimento cantonale dell'interno è l'Autorità designata a presentare querela per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza familiare, previsto dall'art. 217 CPS.

Art. 2. — La presente legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e previa approvazione del Consiglio federale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.